

bordo i testimoni che sappiano sottoscrivere, si supplirà alla loro sottoscrizione col segno prescritto dall'art. 86 del Codice di procedura penale e 1007 del presente regolamento.

Ai comandanti delle navi da guerra, nel caso previsto dall'art. 440, alinea 2°, del Codice per la marina mercantile, sarà applicabile il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 445 dello stesso Codice.

La facoltà concessa dal citato art. 440 al comandante di una nave da guerra non ha effetto, se nel porto straniero risieda un regio ufficiale consolare.

In tal caso la facoltà di compiere gli atti d'istruttoria appartiene al regio ufficiale consolare, il quale, ove il bisogno lo richieda e l'imputato sia tenuto in custodia a bordo della nave da guerra, può ivi trasferirsi per compiere gl'incombenenti che riconoscesse necessari od opportuni.

1021. I verbali di cui sopra e gli oggetti sequestrati saranno trasmessi senza ritardo all'autorità giudiziaria competente, a disposizione della quale saranno ad un tempo trasmessi gli arrestati e salvo sempre il caso in cui dai verbali di istruttoria risultasse che il fatto a cui si riferiscono fosse di competenza della

autorità marittima che procede, nel qual caso i verbali stessi e gli oggetti saranno dalla medesima ritenuti, e date le opportune disposizioni in ordine agli arrestati di conformità alle norme designate nella sezione IV del presente titolo.

In ogni caso sarà unito ai verbali d'istruttoria l'estratto della matricola o del registro in cui il medesimo è iscritto e del ruolo di equipaggio da cui possano aversi indicazioni circa i testimoni da udire.

Tale disposizione sarà pure rigorosamente osservata quando gli atti di istruttoria siano stati compilati all'estero dagli agenti consolari o dai comandanti dei legni da guerra, e ciò senza pregiudizio di quanto dispone l'art. 440 del Codice per la marina mercantile.

Se il reato si riferisca ad un fatto riportato nel giornale di bordo, il capitano o l'uffiziale di porto, nel trasmettere i verbali d'istruttoria, vi unirà un estratto autentico del giornale anzidetto nella parte cui il fatto si riferisce.

1022. Se, dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dell'ufficio di porto che ha proceduto agli atti altre prove od altri indizi riguardanti